



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante *“Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante *“Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”*;
- VISTO il D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, recante *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
- VISTI gli Allegati 1 *“Posti a bando scuola secondaria”* e 2 *“Aggregazioni delle procedure”*, recanti rispettivamente il numero e la tipologia dei posti messi a concorso per la regione Basilicata, nonché l'indicazione delle classi di concorso per le quali è responsabile l'USR Basilicata;
- CONSIDERATO che, come da Allegato 1 al citato D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, per la c.d.c. A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI risultano banditi n. 2 posti per la regione Basilicata, 13 posti la regione Calabria e 15 posti per la regione Puglia;
- CONSIDERATO che, come da Allegato 2 al citato D.D.G. prot. n. 2939/2025, l'U.S.R. per la Basilicata è responsabile della classe di concorso A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria e Puglia;
- VISTO il proprio Decreto prot. 16 del 21/01/2026 di nomina della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A031;
- VISTA la Graduatoria di merito compilata, a seguito degli esiti della prova scritta, orale e della valutazione dei titoli da parte della Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A031;



- VISTO l'art. 9, comma 1 del bando, D.D.G. n. 2939 del 09/10/2025, il quale prevede che ciascuna graduatoria sia «composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale»;
- VISTO l'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, che prevede una «riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124» e che «la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro»;
- TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente del quale «Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso» nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve da considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010 e dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023 e dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- VISTO l'art.2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 generale - n. 81 del 7 aprile 2025, convertito in legge n. 79 del 5 giugno 2025 il quale prevede: «con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso»;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- TENUTO CONTO dell'art. 35, comma 5-quinquies del citato d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, secondo cui: «Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali»;
- VISTO l'art. 4, comma 6, del D.D.G. n. 2939 del 09/10/2025, che dispone che «I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale»;
- RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. n. 2939 del 09/10/2025, all'approvazione della Graduatoria di merito della classe di concorso A031 -



SCIENZE DEGLI ALIMENTI per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria e Puglia;
RITENUTO necessario procedere, all'integrazione della Graduatoria di merito della classe di concorso A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI per la regione Basilicata, Calabria e Puglia nella misura massima del 30% dei posti banditi secondo quanto previsto dall'art.2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. n. 2939/2025, sono approvate le graduatorie di merito dei vincitori del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso **A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI per la regione Basilicata, Calabria e Puglia**. Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2 - Ai sensi dell'art. 2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, le graduatorie sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, come da elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 3 - L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 4 - In osservanza alle disposizioni in materia di privacy gli elenchi non contengono dati personali o sensibili relativi a riserve di posti o preferenze che concorrono alla costituzione degli stessi.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. n. 2939/2025 le graduatorie sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del merito e sono pubblicate nell'albo e sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. In osservanza delle disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, le graduatorie sono altresì pubblicate in un'area ad accesso riservato ai partecipanti sulla piattaforma dedicata.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.mim.gov.it/web/basilicata

IL DIRETTORE GENERALE

Anna dell'Aquila

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse